

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-4595 del 30/09/2020 |
| Oggetto | OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO PER USO CORTILIVO/GIARDINO E RAMPE D'ACCESSO - COMUNE: PIACENZA (PC) ; CORSO D'ACQUA: FIUME PO - CONCESSIONARIO: SOCIETA' CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE A.S.D. SISTEB: PC19T0076 - SINADOC: 35406/2019. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-4751 del 30/09/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ADALGISA TORSELLI |

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE
AREA DEMANIO IDRICO PER USO CORTILIVO/GIARDINO E RAMPE
D'ACCESSO - COMUNE: PIACENZA (PC) – CORSO D'ACQUA: FIUME PO -
CONCESSIONARIO: SOCIETA' CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE A.S.D.
SISTEB: PC19T0076 - SINADOC: 35406/2019.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”,
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”,
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”,
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n° 193949 del 18/12/2019 con la quale la Società Canottieri Vittorino da Feltre A.S.D. con sede legale in Piacenza via dei Pontieri n° 29 - C.F 00878440338 - in persona del legale rappresentante signor Pizzamiglio Roberto, ha chiesto la concessione per l’occupazione ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. di area demaniale ubicata in sponda destra del fiume Po, in Comune di Piacenza, identificate catastalmente al fg° 40, mappali 38,58 e 68 NCT del Comune di Piacenza, per uso cortile/giardino e rampe di collegamento (n° 2 rampe pedonali e n° 1 rampa carrabile) secondo gli elaborati tecnici allegati all’istanza stessa;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n° 7/2004 dell’area in oggetto avvenuta in data 22/01/2020 sul BURERT (parte seconda) n° 12, riguardo alla quale nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota acquisita al prot. ARPAE n° PG/2020/8406 del 20/01/2020 con la quale la Regione Emilia Romagna, Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo Della Montagna espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

- della nota acquisita al prot. ARPAE n° PG/2020/13024 del 28/01/2020 con la quale AIPo – Agenzia interregionale per il fiume Po, considerato che la Società richiedente è già intestataria di concessioni delle aree chieste (atto disciplinare di concessione del Ministero dei Lavori Pubblici- Magistrato per il Po Repertorio n° 648 del 25/09/1996 e atto aggiuntivo al predetto disciplinare rilasciato dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po AIPo, atto n° 753 del 23/01/2009, entrambi con scadenza 24/09/2015) e riscontrato alcune difformità tra tali concessioni e l’oggetto della nuova istanza, ha chiesto la *“riformulazione dell’istanza con elaborato che illustri quali aree/manufatti risultino di effettivo interesse/utilizzo comparando gli atti concessori scaduti con quanto chiesto nella documentazione a corredo della nota ARPAE -Sac n°324/2020 del 20/01/2020”*;

- della nota assunta al prot. ARPAE n° PG/2020/48899 con la quale il Comune di Piacenza ha espresso parere favorevole alla concessione in oggetto;

VISTA la successiva nota acquisita al protocollo ARPAE n° PG/2020/63577 del 30/04/2020 con la quale la Società Canottieri Vittorino da Feltre A.S.D. ha riformulato la domanda di concessione e trasmesso elaborati tecnici integrativi; *(con questa domanda viene chiesta il rinnovo degli atti MAGISPO n° 648 del 15/09/1996, dell’atto aggiuntivo AIPo n° 753 del 23/01/2009 e dell’autorizzazione in sanatoria nota AIPo n° 23053 del 13/08/2014 per installazione di telo pubblicitario, con indicazione di una riduzione della superficie chiesta)*;

DATO ATTO che con nota protocollo ARPAE n°67140 del 07/05/2020 si è

provveduto ad inoltrare ad AIPo, alla Regione Emilia Romagna, Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo Della Montagna Servizio e al Comune di Piacenza la nuova istanza di domanda con elaborato integrativo, al fine di un loro compiuto parere informando che decorsi giorni 20 dall'invio, qualora non fossero pervenute ulteriori valutazioni ad integrazione di quanto in precedenza già espresso, si sarebbe proceduto al rilascio dell'atto concessorio una volta acquisito il nulla osta idraulico;

PRESO ATTO

- della nota acquisita al prot. ARPAE n° PG/2020/92167 del 26/06/2020 con la quale AIPo – Agenzia interregionale per il fiume Po, ha espresso per quanto di competenza parere positivo con prescrizione al rilascio della concessione in oggetto;

- il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo Della Montagna della Regione Emilia Romagna e il Comune di Piacenza non hanno provveduto a trasmettere ulteriori valutazioni integrative a quanto in precedenza già espresso;

DATO ATTO che la Richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 16/12/2019 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza;

- in data 22/10/2007 euro 325,00 a titolo di deposito cauzionale, in occasione del rilascio della determina dirigenziale n° 13111 del 10/12/2009 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Fiume Po integrato in data 21/09/2020 con il versamento della somma di euro 1.183,05 , ai sensi dell'art. 20) comma 11 della LR 7/2004 e dell'art. 8 punto 4, della LR 2/2015 mediante bonifico intestato a Regione Emilia – Romagna;

- in data 21/09/2020 euro 1.508,05 a titolo di canone relativo all'annualità 2020 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia-Romagna -Emilia Ovest ;

- in data 21/09/2020 euro 11.698,90 -a titolo di indennizzo per l'occupazione demaniale per il periodo intercorso dalla scadenza della precedente concessione;

RAMMENTATO CHE:

- la Richiedente ha presentato istanza di concessione per occupazioni di pertinenze dell'arginatura maestra del Fiume Po (sponda destra), di cui era già concessionaria come si evince dagli atti richiamati in premessa;
- la nuova istanza di concessione è stata presentata oltre il termine di scadenza dei predetti atti;
- si evinceva pertanto un'occupazione dell'area in atto in assenza di concessione e pertanto, esperiti i necessari accertamenti, si è proceduto nei confronti della Società Canottieri Vittorino da Feltre A. S.D. all'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi della Legge 689/1981 per violazione dell'art. 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004 n.7 per occupazione di Area del Demanio Idrico in assenza di Concessione;

DATO, ALTRESI', ATTO che

- con nota acquisita al prot. ARPAE n°138744 del 28/09/2020 ha fatto pervenire il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente sottoscritto, per accettazione, in data 21/09/2020 dal signor Pizzamiglio Roberto, Presidente della "Società Canottieri Vittorino da Feltre A.S.D.";

RITENUTO, PERTANTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa eseguita, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

RESO NOTO che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente

riportate:

a) **di rilasciare** ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., alla “Società Canottieri Vittorino da Feltre A.S.D.” con sede legale in Piacenza via dei Pontieri n° 29 – C.F: 00878440338 - la concessione per occupazione di area demaniale ubicata in sponda destra del F. Po in loc. Lungo Po urbano/Via del Pontiere, identificata al NCT del comune di Piacenza al Foglio 40, Particelle 38 parte, 58 parte e 68 parte per una superficie totale di m² 2178 come da planimetria allegata.

La presente concessione riguarda l'uso delle seguenti aree:

A – 1. area destinata a strada/rampa di accesso alla struttura ed al parcheggio, comprensiva di area di manovra adiacente a via del Pontiere di mq.1330;

2. area verde comprensiva di cartello pubblicitario di mq.135.

B – area destinata a rampa/stradello pedonale, comprensivo di scala, per l'accesso all'area golenale del Fiume Po di mq. 140.

C – area giardino in affiancamento alla terrazza di proprietà, comprensivo di scala di collegamento con via del Pontiere a monte della terrazza di proprietà di mq. 177.

D – area destinata a rampa/stradello carraio per accesso ai locali di servizio della struttura di mq. 396.

b) di stabilire che la presente concessione ha la validità di anni 6 a partire dalla data di scadenza dell'atto;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale firmato in data 21/09/2020 per presa visione ed accettazione dal signor Pizzamiglio Roberto, Presidente della Società Canottieri Vittorino da Feltre A.S.D”;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare

e) di stabilire che:

- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro 1.508,05;

- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in

campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad euro 200;

RENDERE NOTO CHE:

1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità

giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC19T0076 a favore della Società Canottieri Vittorino da Feltre A.s.d., C.F. 00878440338, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale ubicata in sponda destra del F. Po in loc. Lungo Po urbano/Via del Pontiere, identificata al NCT del comune di Piacenza al Foglio 40, particelle: 38 parte, 58 parte e 68 parte per una superficie totale di m² 2178 come da planimetria allegata parte integrante.

La presente concessione riguarda l'uso delle seguenti aree:

A – 1. area destinata a strada/rampa di accesso alla struttura ed al parcheggio, comprensiva di area di manovra adiacente a via del Pontiere di mq.1330;

2. area verde comprensiva di cartello pubblicitario di mq.135;

B – area destinata a rampa/stradello pedonale, comprensivo di scala, per l'accesso all'area golenale del Fiume Po di mq. 140;

C – area giardino in affiancamento alla terrazza di proprietà, comprensivo di scala di collegamento con via del Pontiere a monte della terrazza di proprietà di mq. 177;

D – area destinata a rampa/stradello carraio per accesso ai locali di servizio della struttura di mq. 396.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha la validità di anni 6 a partire dalla data di adozione dell'atto di concessione e potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3 – Canone, cauzione e spese

La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale di € **1508,05** per il 2020 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 e s.m. e i.

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.

L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € **1508,05**.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 4 -Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la subconcessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente;
- 2) Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione nell'uso, nello stato dei luoghi e nell'estensione dell'area concessa come precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione Concedente;
- 3) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- 4) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e la conservazione del bene concessi;
- 5) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese.
- 6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.
- 7) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. n° 7/2004.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite con nota del 26/06/2020 prot. ARPAE n. 92167 in pari data dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) di seguito riportate:

DISPOSIZIONI GENERALI

1. *L'utilizzo delle aree di cui al presente parere idraulico dovrà avvenire sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa della Società richiedente;*
2. *il parere positivo è accordato per le aree sopracitate, nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano, come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta;*
3. *ogni modifica a quanto dettato dal presente parere con relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente accordato da quest'Ufficio; l'esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto indicato o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza della concessione in argomento.*

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. *la Società richiedente si impegna a:*
 - *utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;*
 - *provvedere periodicamente agli interventi di ordinaria manutenzione sia ai tratti inerbiti che alle piste delle rampe concessionate;*
 - *non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;*
 - *non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;*
 - *non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia delle arginature o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che*

dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;

- 2. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa della Società richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono su arginatura maestra del Fiume Po, opera idraulica di 2^a Categoria del R.D. n. 2669 del 09/12/1937;*
- 3. considerato che i terreni oggetto del presente atto formano parte integrante delle arginature maestre del Fiume Po, la Società richiedente è obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna); in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, di attrezzature e/o di materiali a seguito di eventi di piena del Fiume Po, la Società richiedente non avrà nulla a pretendere da questa Agenzia per la ricostruzione o ripristino di quanto danneggiato; ogni eventuale ricostruzione o ripristino, anche se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, dovrà avvenire a cure della Società richiedente senza poter richiedere contributi, anche parziali;*
- 4. la Società richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare alle pertinenze idrauliche durante l'esercizio della concessione di cui il presente atto è parte integrante, provvedendo a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree;*
- 5. dovrà essere garantito il transito nelle pertinenze idrauliche e demaniali concessionate al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia, ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo, nonché in occasione di interventi sulle opere idrauliche, ai mezzi di servizio ed alle macchine operatrici, senza limiti temporali;*

6. *la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.*

DISPOSIZIONI FINALI

1. *La Società richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'osservanza delle prescrizioni inserite nel parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dalla Società richiedente lasciando questa Agenzia ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da qualunque responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni a persone o cose, compresi quelli causati da eventi di piena fluviale, derivanti dall'uso improprio del presente parere.*
2. *il presente parere idraulico potrà essere sottoposto a revisione o revoca, in qualunque momento, per sopraggiunte necessità connesse alla sicurezza idraulica o a lavorazioni/modifiche delle pertinenze/opere idrauliche, così come in caso di inadempienza da parte della Società richiedente alle prescrizioni contenute nel presente parere; in caso di revoca, così come nel caso di rinuncia o mancato rinnovo della concessione, la Società richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese, al ripristino dei luoghi, alla rimozione delle strutture a servizio dell'attività ed all'allontanamento del materiale di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'Agenzia scrivente;*
3. *in caso di inadempienza alle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. La Società richiedente potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previo il consenso scritto di quest'Ufficio e il soggetto subentrante dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;*
4. *per quanto non previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore e riguardanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la*

Polizia Idraulica e Polizia Stradale, oltre a quelle eventualmente entrate in vigore successivamente al rilascio del presente parere;

5. *sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere idraulico, ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute, è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.*

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Disciplinare firmato in data 21/09/2020 per presa visione ed accettazione dal signor Pizzamiglio Roberto (C.F. PZZRRT65D29G535Y), presidente della “Società Canottieri Vittorino da Feltre A.s.d.” C.F. 00878440338.


ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE con evidenziate le aree interessate

AREE COME DA:

- CONCESSIONE REP. n° 648 del 25.09.1996
- ATTO AGG. AIPO/PC REP. n° REP. n° 753 del 23.01.2009
- AUTORIZZ. IN SANATORIA NOTA AIPO n° 23053 del 13.08.2014



AREE ATTUALMENTE UTILIZZATE



N=33500

E=-17600

I Particella: 2319

Comune: PIACENZA
Foglio: 40

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

28-Nov-2019 11:43:8
Prot. n. T127210/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.